



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI E
DECENTRAMENTO

Determinazione Dirigenziale

N. 11/ 247

di data 11/11/22

Oggetto: L.P. 14.06.2005, N. 6 RECANTE "NUOVA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI BENI DI USO CIVICO". REGOLARIZZAZIONE DI INTESAZIONE DELLA P.ED. 106 E P.F. 101/2 IN C.C. DI VILLAMONTAGNA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che l'ex scuola elementare di Villamontagna, identificata dalla p.ed. 106 e relativo cortile identificato dalla p.f. 101/2, nel Comune Catastale di Villamontagna, risulta allibrato nella P.T. 223 II, di intavolata proprietà del "Comune di Trento - Frazione di Villamontagna";

visto che dalla visura storica della mappa catastale e del Libro Fondiario risulta che la p.ed. 106 è stata eretta su parte della p.f. 101/2, sulla base del foglio di notifica n. 3/1910, intavolato sub G.N. 355, del 16 febbraio 1961, emesso dall'Ufficio del Catasto;

considerato che la proprietà, in tale data, risultava del Comune di Villamontagna e, sub G.N. 1015/1960, sulla base del Regio Decreto 16 settembre 1926 n. 1798, è stata annotata la variazione a Comune di Trento – Frazione di Villamontagna;

atteso che con nota dd. 13.2.2014, prot. n. 23756, l'Asuc di Villamontagna comunicava (al Sindaco di Trento e al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento) l'intenzione di voler procedere all'apposizione del vincolo di uso civico sulla p.ed. 106 (ex scuola elementare) e sulla p.f. 101/2 (cortile) C.C. Villamontagna (al fine di insediarvi la sede dell'ASUC) in quanto intestate, presso l'Ufficio del Libro Fondiario, a "Comune di Trento – Frazione di Villamontagna";

rilevato che con nota 3.3.2014, prot. n. 35027, l'allora Assessore con delega per la materia dei Lavori pubblici e Patrimonio del Comune, evidenziava, al Servizio Autonomie Locali della PAT, che le realtà in questione non sono mai state gravate del vincolo di uso civico e che quindi la richiesta dell'ASUC non poteva essere accolta;

richiamata la nota 19.3.2014, prot. 154235, con la quale il Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, riscontrava all'ASUC e al Comune di Trento evidenziando, in particolare, che la consistenza del patrimonio di uso civico di Villamontagna risulta dal decreto dd. 3.9.1969, n. 640/69, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 2.10.1969 al 1.1.1969, senza opposizioni, rilevando che "tra i beni elencati non sono comprese le p.ed. 106 e la p.f. 101/2 C.C. Villamontagna" (L'accertamento dei beni di uso civico della Frazione di Villamontagna è stato condotto alla presenza dei fiduciari della Frazione – sigg. Fracchetti Vittorio e Domenico Tomasi nell'udienza del 20.3.1928 e del 10.6.1941);

atteso che con successiva nota dd. 8.5.2014, prot. n. 77644, il Comune di Trento inviava al competente Servizio provinciale e per conoscenza all'ASUC dettagliata relazione da cui si evince che l'immobile è sempre stato utilizzato per scopi e finalità di pubblico interesse ma non per l'esercizio dei diritti di uso civico;

richiamata la nota 14.5.2014, prot. n. 260310, con la quale il Servizio Autonomie Locali, dopo

pagina 1/4

attenta disamina, conclude *“nel caso di specie la richiesta di annotazione del vincolo d'uso civico attiene a beni (p.ed. 106 e p.f. 101/2) per i quali non è stato riconosciuto il vincolo d'uso civico, mai utilizzati per l'esercizio del diritto di uso civico”* e ancora *“Nel caso di specie manca la dimostrazione del pregresso utilizzo del bene al fine dell'esercizio del diritto d'uso civico elemento fondamentale per poter avviare la procedura di regolarizzazione di intestazione tavolare.....”*;

atteso che con nota 9.3.2015, prot. n. 45514, l'ASUC rinnova la richiesta al competente Servizio provinciale di annotazione del vincolo civico sulle realtà in questione;

richiamata la determinazione 31.3.2015, n. 135, con la quale, il dirigente del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento, stabilisce di non apporre il vincolo di uso civico sulla p.ed. 106 e sulla p.f. 101/2 C.C. Villamontagna, provvedimento ad oggi definitivo non essendo stati presentati ricorsi;

accertato quindi che i beni in questione non sono gravati del vincolo di uso civico, e che per consentire al Comune la piena disponibilità degli stessi è necessario regolarizzare l'intestazione tavolare da “Comune di Trento – Frazione di Villamontagna” a “Comune di Trento”, necessitando a tal fine, ai sensi della circolare PAT n. 2/2008:

- l'adozione del provvedimento di cambio intestazione da parte del Comune;
- adozione delibera dell'ASUC di Villamontagna di nulla osta;
- nulla osta del Servizio provinciale;

atteso che, a tal fine, con nota 1.2.2022, prot. n. 26885, lo scrivente ha chiesto all'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Villamontagna di adottare idoneo provvedimento di nulla osta alla modifica di intestazione della p.ed. 106 e p.f. 101/2 C.C. Villamontagna;

atteso che a tale nota non è pervenuto alcun riscontro da parte dell'ASUC e pertanto con successiva nota dd. 1.7.2022, prot. n. 184742, si è nuovamente richiesto all'ASUC di voler procedere - entro il 15.7.2022 - all'adozione del prescritto nulla osta;

preso atto che nemmeno a seguito di tale ulteriore sollecito l'ASUC ha proceduto all'adozione del nulla osta in questione;

ritenuto quindi di richiedere comunque al Servizio Autonomie Locali della P.A.T., il nulla-osta per regolarizzare l'intestazione tavolare da “Comune di Trento - Frazione di Villamontagna” a “Comune di Trento - Patrimonio Indisponibile” e ciò tenuto conto sia del valore non normativo della circolare che ha disciplinato il procedimento in questione che della natura del parere assegnato all'ASUC ai sensi della medesima circolare 2/2008, che potrebbe eventualmente qualificarsi come obbligatorio ma non vincolante;

richiamato altresì quanto precisato dal Commissario per la liquidazione dei beni di uso civico con nota 3.12.1971, prot. n. 625/71, ovvero che nell'ambito dei procedimenti di aggregazione al Comune di Trento di varie municipalità, ai sensi della legge regionale 15.6.1968, n. 13, solo i beni di uso civico già di proprietà degli ex Comuni vanno intavolati alla omonima Frazione, mentre *“i beni patrimoniali - ovvero non già gravati del vincolo di uso civico - vanno intavolati al nome del Comune beneficiario dell'aggregazione (e cioè Trento)”*;

atteso pertanto che i beni formalmente intestati alla frazione, ma che non siano beni di uso civico, spettano non alla frazione bensì al Comune, titolare esclusivo della loro amministrazione. La mancanza del vincolo d'uso civico non determina alcuna soggettività della frazione diversa da quella del Comune e conseguentemente i beni ad essa formalmente intestati, pur in assenza del vincolo d'uso civico, sostanzialmente appartengono al Comune, titolare, anche, della loro amministrazione ordinaria e straordinaria;

precisato altresì che, come risulta dalla circolare 2/2008, la frazione non potrebbe tavolarmente risultare proprietaria di beni liberi dal vincolo di uso civico, così detti allodiali, avendo una capacità immobiliare limitata solo all'ambito dei beni di uso civico frazionale di sua spettanza;

considerato quindi che, ai sensi dell'art. 826, co. 3, del Codice Civile, la p.ed. 106 e relativo cortile identificato dalla p.f. 101/2, sono da classificare tra i beni del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle provincie e dei comuni, secondo la loro appartenenza essendo edifici, con i loro arredi e gli altri beni, destinati a un pubblico servizio e pertanto la proprietà si può

individuare nel Comune di riferimento;

ribadito che la Circolare n. 2/2008 del Servizio provinciale Libro Fondiario circostanza le proprietà in capo alla Frazione solo nel caso in cui dette particelle siano assoggettate al vincolo di terre con natura di uso civico e pertanto la Frazione stessa non potrebbe tavolarmente risultare proprietaria di beni liberi dal vincolo di uso civico, avendo una capacità immobiliare limitata solo all'ambito dei beni di uso civico di sua spettanza;

considerato quindi che il Comune di Trento, ai sensi della Circolare citata, può chiedere, mediante istanza tavolare a firma del dirigente del competente Servizio comunale, la regolarizzazione dell'intestazione per la particella edificiale 106 e particella fondiaria 101/2, nel C.C. di Villamontagna, da "Comune di Trento – Frazione di Villamontagna" a "Comune di Trento", atteso che tali beni non sono classificati tra i beni gravati del vincolo di uso civico a favore della Frazione di Villamontagna, distinguendo la destinazione delle particelle stesse in base alla destinazione d'uso in Patrimonio Indisponibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la Legge provinciale 14.6.2005 n. 6 sugli Usi Civici;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022 - 2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 22.12.2021 prot. 337825 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

1. di dare atto della mancata adozione, da parte dell'ASUC di Villamontagna, del provvedimento di nulla osta alla modifica di intestazione della p.ed. 106 e p.f. 101/2 C.C. Villamontagna, nonostante le richieste formalmente inviate dallo scrivente a tal fine;
2. di chiedere, sulla base di quanto motivato in premessa, al Servizio Autonomie Locali della

pagina 3/4

P.A.T., nulla-osta per regolarizzare l'intestazione della proprietà nella P.T. 223 II del Comune Catastale di Villamontagna per la particella edificiale 106 e particella fondiaria 101/2, da "Comune di Trento - Frazione di Villamontagna" a "Comune di Trento - Patrimonio Indisponibile", pur in assenza del provvedimento di nulla osta di cui al punto 1.;

3. di proporre istanza tavolare al Giudice del Mandamento di Trento, a firma del dirigente del competente Servizio comunale, al fine della regolarizzazione di intestazione delle predette realtà nel Comune Catastale di Villamontagna.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Katia Beatrici

Trento, addì 11/11/22